Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 aprile 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95.

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La commissione è composta da un presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

La commissione, con propri regolamenti interni, determina le norme per la propria organizzazione, fissa le norme per il proprio funzionamento e stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Si applicano all'attività della commissione le disposizioni degli articoli 10 e 16 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2.

La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) stabilisce le forme tecniche dei bilanci e prescrive la redazione di bilanci consolidati di gruppo per le società o enti i cui titoli sono quotati in borsa;

b) determina, in via generale o per categorie di società o enti, i dati e le notizie che devono essere contenuti, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, nei bilanci e nelle relazioni delle società o enti i cui titoli sono quotati in borsa e può disporre, anche nei confronti di singole società o enti, che siano resi pubblici nei modi e nei termini da essa stabiliti ulteriori dati e notizie necessari per l'informazione del mercato;

c) ha facoltà di richiedere ai soggetti indicati alla lettera *b*) e alla successiva lettera *f*) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, di eseguire ispezioni presso i soggetti stessi, a mezzo degli ispettori del Tesoro o di propri funzionari a ciò delegati e di assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai dipendenti delle società o degli enti, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati, nonchè la regolarità delle operazioni di cui all'art. 5 e di quelle di intermediazione e negoziazione e del loro finanziamento;

d) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

e) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

f) controlla il funzionamento delle singole borse, anche a mezzo degli ispettori del Tesoro, e vigila sui soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione su titoli quotati in borsa;

g) può disporre, sentito il parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, la revoca dell'ammissione alla quotazione in caso di prolungata carenza di negoziazioni e l'ammissione di ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati;

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento del mercato mobiliare finora attribuite al Ministero del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*) e *g*) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con le norme che saranno adottate per la riforma delle società per azioni, saranno definiti gli ulteriori compiti della commissione per l'informazione del pubblico sulle società ed enti quotati in borsa e sui loro titoli e per il corretto esercizio delle funzioni di revisione, controllo e certificazione contabili nei confronti di tali società ed enti.

Gli amministratori, i sindaci o i revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.

Art. 3.

Chiunque, acquistando o sottoscrivendo azioni anche per interposta persona, pervenga a partecipare in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 3 % del capitale di essa, tenendo conto anche delle azioni possedute dal coniuge non separato legalmente e dai figli minori, deve entro quindici giorni darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Commissione nazionale per le società e la borsa. I successivi aumenti della partecipazione devono formare oggetto di comunicazione entro il quindicesimo giorno da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della suddetta percentuale.

L'inadempienza agli obblighi di comunicazione è punita con l'ammenda da L. 100.000 a 10 milioni e comporta la sospensione del diritto di voto relativo alla intera partecipazione dell'inadempiente per il periodo di tre anni a decorrere dalla data della iscrizione nel libro dei soci da cui risulta che i limiti indicati nel precedente comma sono stati superati.

Nel caso in cui tra due società con azioni quotate in borsa si sia costituita, o direttamente o per il tramite di società controllate, una partecipazione reciproca eccedente da entrambi i lati la percentuale indicata nel primo comma, la società che non esegua la comunicazione all'altra o la esegua dopo aver ricevuto la comunicazione di questa, ferma restando la disposizione del secondo comma se ne ricorrono i presupposti, non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro diciotto mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione. Se le azioni eccedenti non sono alienate entro tale termine la sospensione del diritto di voto si estende anche alle altre azioni.

Ai fini delle percentuali indicate nei precedenti commi si tiene conto anche delle azioni sottoscritte, acquistate o possedute da società controllate.

Le azioni per le quali a norma di questo articolo non può essere esercitato il voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni.

Per le partecipazioni eccedenti il limite del 3 % già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni di cui al primo comma devono essere eseguite entro 90 giorni da tale data e in caso di inadempienza, se alla data stessa il superamento del limite risultava già dal libro dei soci, la sospensione del diritto di voto di cui al secondo comma decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in caso di inadempienza è sospesa dal diritto di voto relativo all'intera partecipazione.

Per le plusvalenze delle azioni alienate in ottemperanza alle norme dei precedenti commi e nei termini ivi stabiliti le disposizioni dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano anche nei confronti delle imprese e delle società indicate nel secondo comma dell'art. 53 dello stesso decreto e delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ai fini di cui al presente decreto sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari rapporti con esse;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Art. 4.

Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro quindici giorni dalla data della loro nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative ed essere depositate in banche da indicare nella comunicazione alla commissione. Al deposito delle azioni, nonchè alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al precedente comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre, con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché al deposito e alla richiesta di conversione delle azioni, entro novanta giorni dalla data stessa.

La violazione degli obblighi stabiliti da questo articolo è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 10.000.000.

Art. 5.

Coloro che intendono offrire al pubblico la sottoscrizione o l'acquisto di titoli azionari devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione la commissione può stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonchè i dati e le notizie che deve contenere.

L'omissione della comunicazione alla commissione o l'inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

Art. 6.

Le società e gli enti finanziari iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono tenere, in aggiunta alle altre scritture obbligatorie e con le modalità stabilite per il libro giornale, il registro delle partecipazioni. Nel registro devono risultare le partecipazioni in altre società, con l'indicazione della consistenza, del valore nominale, del valore di costo e del valore di bilancio di ciascuna, deve essere seguito il movimento di ciascuna partecipazione in base alle risultanze del libro giornale, con l'indicazione delle variazioni intervenute nella quantità e nel valore e dei valori realizzati, devono essere elencati i finanziamenti fatti a ciascuna società raggruppati in categorie omogenee rispetto al tasso e alla durata, e deve esserne seguito il movimento.

Nel bilancio o in allegato al bilancio delle società e degli enti finanziari iscritti nell'albo devono essere elencate, indipendentemente dall'entità della partecipazione, le azioni o quote emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche, con l'indicazione del numero, del valore nominale e del valore attribuito in bilancio.

Le disposizioni di questo articolo e quelle degli ultimi due commi dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche alle società e agli enti non iscritti nell'albo che abbiano per oggetto esclusivo o principale, statutariamente o di fatto, l'esercizio delle attività indicate nello art. 154, lettera *a*), del detto decreto, quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve risultante dal bilancio sia superiore a dieci miliardi di lire.

Art. 7.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società, prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, nella misura del trenta per cento e a titolo di imposta anche sugli utili spettanti alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta ai sensi del comma precedente non si fa luogo alle comunicazioni e annotazioni prescritte dagli articoli 5, 7 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e non si applicano le disposizioni degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento.

Art. 9.

Fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, le comunicazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere presentate o inviate al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per le borse valori.

Nelle materie indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, fino a quando non siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo e di esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, in numero non superiore a venti, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale della pubblica amministrazione comandato presso la commissione.

Art. 11.

Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI — TANASSI — COLOMBO — GIOLITTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del comitato direttivo e di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, gli articoli 10 e 17 della legge medesima, concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1971, con il quale sono stati ricostituiti gli organi anzidetti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Carlo Bessero e del dott. Corrado Castellucci nominati rispettivamente membro del comitato direttivo e membro effettivo, con funzioni di presidente, nel collegio sindacale presso il predetto Ente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e collocati in pensione in base all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Antonio Biddau è nominato membro del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del dott. Carlo Bessero, collocato in pensione.

Art. 2.

Il prof. Ernani Boldi è nominato membro effettivo con funzioni di presidente nel collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del dott. Corrado Castellucci, collocato in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1974.

Autorizzazione alla società « Sagra - Società per azioni generale di revisione aziendale », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sagra - Società per azioni generale di revisione aziendale », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sagra - Società per azioni generale di revisione aziendale », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973 e 22 novembre 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 22 novembre 1973 è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Mi-

lano », ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1971, riguardante la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente;

Visti i propri decreti 11 agosto 1971, 7 ottobre 1972, 9 febbraio 1973 e 17 gennaio 1974 concernenti la sostituzione di alcuni componenti del predetto consiglio generale;

Visto il telegramma n. 71083 del 18 febbraio 1974, con il quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato quale proprio rappresentante in seno al consiglio soprarichiamato, il dott. Salvatore Russo in sostituzione del dott. Valerio Badiali, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Salvatore Russo è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Valerio Badiali, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: De Mita

(2809)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 866/GE. 1789 del 1° marzo 1974, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio soprarichiamato, il dott. Bruno Nardella in sostituzione del dott. Antonio Sereno, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Bruno Nardella è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sostituzione del dottor Antonio Sereno, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: De Mita

(2810)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973, concernenti un primo prolungamento, il decreto ministeriale 6 agosto 1973, concernente un secondo prolungamento, il decreto ministeriale 19 novembre 1973, concernente un terzo prolungamento e il decreto ministeriale 26 gennaio 1974, concernente un quarto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quinto trimestre ai lavoratori che al termine del quarto trimestre si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, già prolungata per un primo trimestre con i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 6 agosto 1973, per un terzo trimestre con decreto ministeriale 19 novembre 1973 e per un quarto trimestre con decreto ministeriale 26 gennaio 1974, è ulteriormente prolungata per un quinto trimestre.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro: Bertoldi

(2877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° aprile 1974:

Iaccarino Carlo, notaio residente nel comune di Massalubrense, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Marano Enrico, notaio residente nel comune di San Giorgio La Molara, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli.

de Michel Antonio, notaio residente nel comune di Alberobello, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli.

Nappi Giuseppe, notaio residente nel comune di S. Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli.

(2849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », con sede in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1974, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 luglio 1974.

Dalla data del decreto, il rag. Giancarlo Forte è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società in sostituzione dell'avv. Giuseppe Bozzi, dimissionario.

(2791)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », con sede in Guagnano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1974 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », con sede in Guagnano (Lecce), costituita in data 5 settembre 1967, per atto a rogito del notaio dottor Biagio Di Pietro, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Fabio Valenti.

(2792)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia (cattedra di istologia ed embriologia generale) dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di istologia ed embriologia generale), cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per le case ai pescatori e marittimi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° marzo 1974, n. 671, il dott. Cesare Citro è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per le case ai pescatori e marittimi (Edilmare) in sostituzione del dott. Elio Zuppardi.

(2605)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 453.233.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565/M)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.177.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.990.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567/M)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.697.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568/M)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.511.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569/M)

Autorizzazione al comune di Opi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Opi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570/M)

Autorizzazione al comune di Pereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Pereto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 979.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571/M)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.799.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572/M)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.501.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573/M)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.652.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio, 1945, n. 51.

(574/M)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.438.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Rocca Pia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.039.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(576/M)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.946.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(577/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.936.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.620.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(580/M)

Autorizzazione al comune di Scontrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Scontrone (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.591.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(581/M)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.728.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(582/M)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.856.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(583/M)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.469.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(584/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 26 ottobre 1973 al 15 novembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2907/73, n. 2981/73 e n. 3037/73

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 26-10-1973 al 30-10-1973	dall'1-11-1973 all'8-11-1973	dal 9-11-1973 al 15-11-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	25.000,00	19.500,00	16.250,00
11.02-B-II-a	Cereali mondati, decorticati o pilati anche tagliati o spezzati di frumento	33.250,00	25.935,00	21.612,50
11.02-C-I	Cereali perlati di frumento . . .	35.000,00	27.300,00	22.750,00
11.02-D-I	Cereali soltanto spezzati di frumento	25.500,00	19.890,00	16.575,00
11.02-E-II-a	Cereali schiacciati, fiocchi, di frumento . . .	35.000,00	27.300,00	22.750,00
11.02-F-I	Agglomerati, pellets di frumento	25.500,00	19.890,00	16.575,00
11.02-F-VI	Agglomerati, pellets, di riso	95.625,00	99.450,00	99.450,00
11.02-G-I	Germi, anche sfarinati, di frumento	6.250,00	4.875,00	4.062,50
11.07-A-I-a	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina	44.500,00	34.710,00	28.925,00
11.07-A-I-b	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma diversa dalla farina	33.250,00	25.935,00	21.612,50
23.02-A-I-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 35 % in peso	2.000,00	1.560,00	1.300,00
23.02-A-I-b-1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, altri, aventi tenore amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	2.000,00	1.560,00	1.300,00
23.02 A-I-b-2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, altri, non nominati	2.000,00	1.560,00	1.300,00
23.02-A II-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	2.000,00	1.560,00	1.300,00
23.02-A-II-b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, altri	2.000,00	1.560,00	1.300,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(2611)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 16 novembre 1973 al 22 novembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3100/73 e n. 3154/73

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 16-11-1973 al 21-11-1973	22-11-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	19.500,00	22.750,00
ex 11.01-A	Farina di frumento tenero	3.250,00	3.250,00
11.02-A-I-b	Semole e semolini di frumento tenero	3.250,00	3.250,00
11.02-B-II-a	Cereali mondati, decorticati o pilati anche tagliati o spezzati di frumento	25.935,00	25.935,00
11.02-C-I	Cereali perlati di frumento	27.300,00	27.300,00
11.02-D-I	Cereali soltanto spezzati di frumento	19.890,00	19.890,00
11.02-E-II-a	Cereali schiacciati, fiocchi, di frumento	27.300,00	27.300,00
11.02-F-I	Agglomerati, pellets, di frumento	19.890,00	19.890,00
11.02-F-VI	Agglomerati, pellets, di riso	99.450,00	99.450,00
11.02-G-I	Germi, anche sfarinati, di frumento	4.875,00	4.875,00
11.07-A-I-a	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina	34.710,10	34.710,00
11.07-A-I-b	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma diversa dalla farina	25.935,00	25.935,00
23.02-A-I-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 35 % in peso	1.560,00	1.560,00
23.02-A-I-b-1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, altri, aventi tenore amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1.560,00	1.560,00
23.02-A-I-b-2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, altri, non nominati	1.560,00	1.560,00
23.02-A-II-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	1.560,00	1.560,00
23.02-A-II-b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, altri	1.560,00	1.560,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(2724)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1974 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 3521/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya	
			dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 31-1-1974	dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 31-1-1974
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	610,20	640,80	zero	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7.485,80	7.861,19	6.875,60	7.220,39
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	610,20	640,80	zero	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	7.485,80	7.861,19	6.875,60	7.220,39
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	610,20	640,80	zero	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	7.485,80	7.861,19	6.875,60	7.220,39

(2610)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n 900.6/III.1/4 in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata (Agrigento) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2752)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Cagliari ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.6/II/17/5 in data 10 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Cagliari è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'I.P.A.I. di Cagliari.

(2753)

Autorizzazione all'amministrazione del policlinico di Bari ad istituire un corso annuale di specializzazione in fisiochinesiterapia pneumologica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S/9/4 in data 5 marzo 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del policlinico di Bari, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in fisiochinesiterapia pneumologica, per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(2789)

Autorizzazione all'amministrazione del policlinico di Bari ad istituire un corso annuale di specializzazione in strumentistica cardioangiologica applicata alla diagnostica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S/9/5/216 in data 5 marzo 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del policlinico di Bari, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in strumentistica cardioangiologica applicata alla diagnostica per infermieri professionali con sede presso l'ente medesimo.

(2788)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castelnuovo della Daunia

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1973, n. 5172, è stato approvato l'atto n. 94049 di repertorio del 9 aprile 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cinicola Settimio, nato a Castelnuovo della Daunia il 16 dicembre 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in Castelnuovo della Daunia, estesa mq. 18.300 riportata in catasto alla particella n. 226 del foglio di mappa n. 6 del comune di Castelnuovo della Daunia e nella planimetria tratturale con la lettera « B ».

(2598)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scafa

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1973, n. 5235, è stato approvato l'atto n. 94499 di repertorio del 30 giugno 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Dovilio, nato a S. Valentino il 16 aprile 1916, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Scafa, estesa mq. 310 riportata in catasto alla particella n. 272 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il numero 288.

(2599)

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1973, n. 5236, è stato approvato l'atto n. 94653 di repertorio del 23 luglio 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Erno-Oraldo, nato a S. Valentino il 4 ottobre 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco rurale in Scafa, estese mq. 160 riportate in catasto alle particelle numeri 505 e 506 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 290 e 292.

(2602)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Salvaterra da parte della Cassa rurale ed artigiana di Villafora e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda e a trasferire lo stesso nel capoluogo comunale di Badia Polesine.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 23 settembre 1973, dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Villafora, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villafora, frazione di Badia Polesine (Rovigo), e in data 22 settembre 1973 dalla assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Salvaterra, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salvaterra, frazione di Badia Polesine (Rovigo), relativa alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Salvaterra, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salvaterra, frazione di Badia Polesine (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana di Villafora, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villafora, frazione di Badia Polesine (Rovigo), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a subentrare nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Salvaterra, frazione di Badia Polesine (Rovigo), ed a trasferire il medesimo nel capoluogo comunale di Badia Polesine (Rovigo). Presso detto sportello la Cassa rurale ed artigiana incorporante stabilirà altresì, la propria sede sociale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Governatore: CARLI

(2580)

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Scardovari da parte della Cassa rurale ed artigiana « S. Maria Assunta » di Adria e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nello esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Scardovari, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Scardovari, frazione di Porto Tolle (Rovigo), in data 21 luglio 1973, e della Cassa rurale ed artigiana « S. Maria Assunta » di Adria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Adria (Rovigo), in data 22 luglio 1973, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Scardovari, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Scardovari, frazione di Porto Tolle (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana « S. Maria Assunta » di Adria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Adria (Rovigo), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda in Scardovari, frazione di Porto Tolle (Rovigo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Governatore: CARLI

(2581)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 dicembre 1973, n. 6194, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Lecco (Como) numero 215 del 19 luglio 1973, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area sita in via A. Grandi, rione Germanedo, per costruzione edificio ad uso scuola elementare.

(2657)

Variante al piano regolatore generale del comune di Como

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 novembre 1973, n 5799, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Como n. 197 del 15 giugno 1973, con la quale, si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area sita in via Varesina, località Lazzago, per costruzione edificio ad uso istituto tecnico industriale statale « Magistri Cumacini ».

(2659)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gallarate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 dicembre 1973, n. 6205, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Gallarate (Varese) n. 69 del 30 maggio 1972, con la quale, si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area sita in rione Sciarè per ampliamento edificio scolastico ad uso scuola elementare

(2660)

Approvazione del piano di zona del comune di Besana Brianza

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 gennaio 1974, n. 6709, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Besana Brianza (Milano)

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n 167, e successive modificazioni.

(2662)

Varianti integrative al piano consortile interessanti il territorio dei comuni di Bovisio Masciago, Rho, Vimercate, Vizzolo Predabissi.

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 gennaio 1974, n 6690, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti integrative al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), relativamente ai comuni di: Bovisio Masciago, Rho, Vimercate, Vizzolo Predabissi.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei predetti comuni e del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), via Pirelli, 30, Milano, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n 167, e successive modificazioni.

(2658)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/571/29-V del 6 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giovanni Maria Kralj, nato a Trieste il 20 novembre 1872, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Kralj ed ai figli Enrico, Edoardo e Marcello;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Marcello Carli, nato a Trieste il 15 gennaio 1917 e qui residente in Trebiciano 220, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/571/29-V del 6 dicembre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Marcello Carli è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Carli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Carli Marcella in Carli, nata a Trieste l'11 aprile 1921, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Darko, nato a Trieste il 5 ottobre 1957.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 12 marzo 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(2555)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n 11419/901/29-V del 13 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Danev, nato a Trieste il 10 aprile 1886, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Puntar Maria ed ai figli Giuseppe, Ida, Vera, Eleonora, Mario e Alfredo;

Vista la domanda di data 19 gennaio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Danieli Ida in Gherlani, nata a Trieste il 29 marzo 1920 e qui residente in Contovello 441, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Danev »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio, n 11419/901/29-V del 13 febbraio 1930 è revocato Di conseguenza il cognome di nascita della signora Danieli Ida in Gherlani è restituito nella forma originaria di « Danev »

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 12 marzo 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(2556)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/111 Duino Aurisina del 2 agosto 1934, con il quale il cognome di nascita della signora Colja Maria in Pernarčič, nata a Duino Aurisina (Trieste) il 12 settembre 1899, residente a Trieste in Scala Santa 159, venne ridotto in forma italiana di « Zoli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 4 febbraio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la predetta chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Colja »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/111 Duino Aurisina del 2 agosto 1934 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della sig.ra Zoli Maria in Pernarčič è restituito nella forma originaria di « Colja ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 12 marzo 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(2557)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per la nomina a diciotto sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo - ruolo normale - del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esami per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 4, 5 *e* 6 *giugno* 1974 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10;
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso delle cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CM);

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CM) ed un ufficiale superiore (CM); un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgeranno in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La commissione ha la facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nello albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne l'elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* **1974**
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 269

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E RELATIVE ISTRUZIONI.

(Decreto ministeriale 12 marzo 1952)

Numero d'ordine	Materie di esami	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esami orali			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

NOTA. — I candidati oltre al componimento di lingua straniera obbligatoria, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

DIRITTO CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni generali del diritto - Pàrtizione del diritto - le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª. — Il diritto civile e le sue fonti: del codice civile in particolare.

Tesi 3ª. — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª. — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª. — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª. — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª. — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª. — Filiazione - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª. — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª. — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª. — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª. — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª. — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª. — Tutela del diritto.

DIRITTO COMMERCIALE MARITTIMO

Tesi 1ª: *a*) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale; *b*) Il diritto marittimo ed il codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª: *a*) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (institore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori); *b*) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª: *a*) Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandata per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione - Società cooperative - Mutua d'assicurazione; *b*) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª: *a*) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti; *b*) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª: *a*) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali; *b*) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª: *a*) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni; *b*) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª: *a*) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (cheque) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società; *b*) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª: *a*) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta; *b*) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª. — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª. — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª. — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª. Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª. — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª. — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª. — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª. — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª. — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª. — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª. — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª. — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La provincia - Il comune - Amministrazioni particolari (questura, intendenza di finanza, comandi delle forze armate, direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª. — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La giunta provinciale amministrativa.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Tesi 1ª. — Concetto del diritto internazionale: *a*) Diritto internazionale e diritto interno; *b*) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno; *c*) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª. — Soggetti di diritto internazionale: *a*) Subbiettività giuridica internazionale; *b*) Società internazionale generale e particolare; *c*) Unione di Stati.

Tesi 3ª. — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale: *a*) Organi individuali e organi collettivi; *b*) Organi di funzione; *c*) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª. — I rapporti di diritto internazionale: *a*) Concetto e fattori costitutivi; *b*) Elementi accessori; *c*) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª: *a*) Atto illecito internazionale, concetto; *b*) Responsabilità per l'atto illecito internazionale; *c*) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª. — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica: *a*) Trattative tra le parti; *b*) Trattative per intromissioni di terzi; *c*) Arbitrato.

Tesi 7ª. — L'organizzazione delle Nazioni Unite: *a*) L'assemblea e il consiglio di sicurezza; *b*) Il consiglio economico e sociale; *c*) Il consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª. — La corte internazionale di giustizia: *a*) Organizzazione; *b*) Competenza; *c*) Funzionamento.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: *a*) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari; *b*) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª: *a*) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato Circostanze del reato; *b*) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª: *a*) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso; *b*) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale - L'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª: *a*) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persona nel reato; *b*) La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª: *a*) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena; *b*) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª: *a*) Estinzione del reato e della pena e relative cause; *b*) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª: *a*) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimonali; *b*) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione

ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª. — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª. — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª. — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª. — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª. — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª. — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª. — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª. — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª. — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª. — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

SCIENZA DELLE FINANZE E STATISTICA

Tesi 1ª: *a*) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie; *b*) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª: *a*) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali; *b*) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª: *a*) Le tasse - Fondazione delle tariffe; *b*) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª. — Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive; *b*) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª: *a*) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta; *b*) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª: *a*) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso; *b*) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª. *a*) Le spese pubbliche - Principali categorie; *b*) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª: *a*) Organizzazione finanziaria dello Stato; *b*) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

CONTABILITÀ DI STATO

Tesi 1ª. — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª. — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª. — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª. — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª. — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª. — La Ragioneria generale dello stato - La Direzione generale del tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzione provinciale del tesoro.

Tesi 7ª. — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª. — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento-mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª. — Agenti contabili dell'amministrazione - Cauzioni Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª. — Movimento dei fondi - Vaglia del tesoro - Buoni ordinari del tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª. — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª. — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello della domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª *Divisione (Stato e avanzamento ufficiali)* - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) (provincia di . .) via . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato M.M. - ruolo normale - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'università o istituto superiore . . nell'anno accademico . . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . .

Allego una fotografia su carta da bollo da L. 500 con firma autenticata.

. . ., li . . . . .
(data)

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2870)

Concorso, per esami, per la nomina di un sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario marittimo - ruolo farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

La prova scritta avrà luogo a Napoli presso l'infermeria autonoma militare marittima il giorno 18 *giugno* 1974.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non devono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a refrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie del meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre: a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD);

membri: due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore farmacista, un capitano di corvetta (MD), un professore di chimica farmaceutica;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (FM), sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la scuola di sanità militare della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali e alla Direzione generale di sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 268

ESTRATTO DI REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI FARMACISTI DELLA MARINA MILITARE IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consistono di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo scopo di constatare i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che saranno eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per l'idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare (o capitanerie di porto) di . . . . residente a (1). . . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano, di essere celibe (o ammogliato con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti del limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . . presso l'Università . . . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda alla residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare l'eventuale condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(2869)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1970, si è concluso con esito negativo poichè nessuno dei candidati partecipanti alle prove scritte è stato ammesso a sostenere la prova orale non avendo riportato nelle quattro prove scritte una votazione complessiva pari a sette decimi.

(2761)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a cinquantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si dà notizia che il supplemento straordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 23 marzo 1974 il decreto ministeriale 26 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a cinquantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(2762)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a sessantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 14 marzo 1974 il decreto ministeriale 18 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a sessantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(2763)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1000 in data 10 febbraio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 29 del 6 giugno 1972, con la quale il comune di Cairo Montenotte segnala, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, la sig.ra Ludovica Ramorino ostetrica di Savona;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli Ferruccio, dirigente di settore - sezione comitato di controllo sugli atti dei comuni, provincia di Savona.

Componenti:

De Lucia dott. Antonio, dirigente di ufficio in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Genova;

Romano-Spica dott. Giuseppe, dirigente l'ufficio del medico provinciale di Imperia;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica e ginecologica presso l'Università di Genova;

Chisalè prof. Enrico, primario ostetrico incaricato presso l'ospedale Ruffini S. Biagio di Finale Ligure;

Ramorino Ludovica, ostetrica condotta del comune di Savona.

Segretario:

Piccoli Fulvio, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 13 febbraio 1974

Il presidente: DAGNINO

(2538)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma

Il medico provinciale rende noto che con decreto numero di protocollo 6/AG/11637 in data 28 gennaio 1974 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della sede farmaceutica n. 691 denominata « Dei Promontori », vacante in Roma.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il medico provinciale: DI STEFANO

(2673)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1199 in data 1° giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 1918 del 7 novembre 1973 con il quale sono state ammesse al concorso le candidate che sono risultate in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 1991 del 7 aprile 1973;

Considerato che gli atti predetti sono regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1970:

1. Selenati Maria	punti	70,372
2. Terugggi Rosa Maria	»	66,77
3. Vernaglione Anna	»	65,833
4. Romanini Perla	»	64,575
5. Tau Grazia	»	60,97
6. Cassano Maria	»	58,87
7. Surico Concetta	»	58,223

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Taranto, addì 23 marzo 1974

Il medico provinciale: CLERICO'

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 247 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno conseguito la idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1970;
Esaminate le domande delle candidate idonee e, secondo l'ordine della graduatoria, le preferenze espresse, per le sedi messe a concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 2;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in epigrafe per la condotta a fianco di ciascuna segnata:

1) Selenati Maria: condotta di Talsano, frazione del comune di Taranto;

2) Teruggi Rosa Maria: condotta del comune di Palagianello;

3) Vernaglione Anna: condotta di Statte, frazione del comune di Taranto;

4) Romanini Perla: condotta del comune di Ginosa;

5) Tau Grazia: condotta del comune di Pulsano;

6) Cassano Maria: condotta del comune di Lizzano;

7) Surico Concetta: condotta del comune di Grottaglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto, e dei comuni interessati.
Le amministrazioni dei comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Taranto, addì 23 marzo 1974

Il medico provinciale: CLERICO'

(2634)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1974, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, recante « Norme per l'elezione del consiglio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
« Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Salvo i casi previsti dall'art. 50 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3, le elezioni sono indette con decreto del presidente della giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.
I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, scelti dal presidente del tribunale ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia non prima delle ore 8 del quarantesimo e non oltre le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, la cancelleria rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare ».

Art. 4.

L'art. 14 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio centrale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone non munite del mandato di cui all'art. 8;

2) ricusa i contrassegni usati in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 9 ed invita i depositanti a sostituirli entro 12 ore dalla notifica dell'avviso;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara

non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione ».

Art. 5.

L'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio centrale circoscrizionale, immediatamente ovvero decorse le 12 ore del termine di cui all'articolo precedente nel caso di ricusazione di contrassegno, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro ».

Art. 8.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello della Sardegna entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 29 ».

« Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare».

Art. 10.

L'art. 30 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, in misura pari a L. 12.000 giornaliere. Al presidente pubblico dipendente viene riconosciuto, se più favorevole, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori e al segretario il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di L. 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto in misura pari a L. 10.000 giornaliere. Ai pubblici dipendenti viene riconosciuto, se più favorevole, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale ».

Art. 11.

Le spese relative all'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 corrispondente al capitolo 11161 del bilancio per il 1973.

Per gli esercizi futuri le spese graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, e valutate per l'anno finanziario 1974 in L. 200.000.000, si farà fronte con l'utilizzo di una quota corrispondente delle disponibilità residue del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

Agli oneri ricadenti nei bilanci degli anni successivi al 1974 si farà fronte con l'aumento del gettito delle imposte sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 febbraio 1974

DEL RIO

(2483)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740940)